

**REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO DEL CORSO DI STUDI:
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA (CLASSE LM-42)**

Premesse

- L'art. 27 del DPR 382/80 prevede: "I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, ... al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- L'art. 8 della Legge 341/90 prevede: "Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni";
- L'art. 2, comma 6 del DM 652/22 prevede: "Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico ("intramurario") sia nei luoghi dove si esercita la professione ("extramurario"). Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall'ateneo. L'attività di tirocinio extramurario prevede la responsabilità di un tutor individuato in un medico veterinario che svolge la professione. Per il medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l'attività extramuraria è prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. L'attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all'acquisizione di abilità e competenze professionali.
- L'art. 4 del DM 652/22 prevede: "Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (classe LM-42) abilita all'esercizio della professione di medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della Tesi di Laurea. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria. Ai fini del superamento della PPV gli studenti devono acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della Tesi di Laurea. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale.";
- L'art. 4 del DM 652/22 prevede altresì: "Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti almeno 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Il TPV è finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. In particolare, lo studente deve acquisire competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequentazione del periodo di TPV, individuati nell'ambito di una

convenzione tra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.”

Art. 1 – Natura e scopo

1. Il Tirocinio pratico-valutativo (TPV) è previsto dal Decreto Interministeriale n. 652 del 5-7-2022 “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico Veterinario - Classe LM-42” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).
2. Il TPV è finalizzato all’acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nei diversi ambiti in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le “competenze del primo giorno” stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. In particolare, lo studente acquisisce competenze pratico-professionalizzanti nelle seguenti filiere professionalizzanti: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito (come previsto dal DM citato all’art. 1, comma 1 del presente regolamento).
3. Gli obiettivi di apprendimento del periodo di tirocinio, individuati mediante convenzione sottoscritta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei direttori di dipartimento di medicina veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio (DM n. 652 del 5-7-2022).

Art. 2 – Organizzazione e svolgimento del tirocinio pratico-valutativo

1. Ogni CFU del TPV è pari a 25 ore di attività, di cui almeno 20 riservate ad attività pratiche. Le restanti ore sono di autoapprendimento (“self-directed learning”).
2. Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico (“intramurario”) sia nei luoghi dove si esercita la professione (“extramurario”). Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all’estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall’Ateneo. L’attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all’acquisizione di abilità e competenze professionali.
3. Lo svolgimento delle attività presso una struttura esterna all’Ateneo è possibile solo se la struttura ospitante è convenzionata secondo quanto indicato nell’ Art. 7 punto c del Regolamento Didattico.
4. Le modalità di partecipazione alle attività di tirocinio vengono concordate tra il docente responsabile della filiera del tirocinio, il docente responsabile del modulo e il tirocinante. Nel caso di una sede di svolgimento del tirocinio extramurario le modalità di partecipazione vengono concordate tra il docente responsabile della filiera del tirocinio, il docente responsabile del modulo, il tutor “extramurario” e il tirocinante.
5. Lo studente compila un libretto che contiene l’elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire. Il tutor appone la firma che verifica e certifica le abilità all’atto dello svolgimento della relativa attività. La firma finale del docente responsabile di una specifica filiera professionalizzante certifica l’avvenuto svolgimento di quella filiera. Per la certificazione da parte del docente responsabile di una filiera professionalizzante, lo studente deve essere in possesso almeno dell’80% delle presenze nonché della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio. Ai fini dell’accesso alla prova pratica valutativa (PPV) di cui all’articolo 4 del presente regolamento, lo studente deve avere acquisito la certificazione di avvenuto svolgimento da parte dei docenti responsabili di ciascuna filiera professionalizzante prevista dal regolamento didattico.
6. Le attività formative attraverso le quali è possibile per lo studente acquisire crediti validi per il tirocinio obbligatorio è suddiviso nelle 3 filiere professionalizzanti già citate.

Art. 3 – Docenti responsabili delle filiere professionalizzanti e dei moduli e Tutor per le attività extramurarie

1. Il Consiglio della struttura didattica individua un docente responsabile di ciascuna filiera professionalizzante, indicata all'art. 1, comma 2, che ha il compito di coordinare e monitorare in itinere l'andamento complessivo delle attività di tirocinio di quella filiera, e un docente responsabile del modulo che ha il compito di organizzare le attività di tirocinio afferenti al proprio modulo.

2. I moduli in cui sono suddivise le filiere professionalizzanti, vengono di seguito riportati:

Filiera professionalizzante Moduli SSD coinvolti:

Clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici:

- Metodologia Clinica Veterinaria e Clinica Medica Veterinaria, 6 CFU - MVET-04/B (ex VET/08)
- Metodologia Chirurgica Veterinaria e Clinica Chirurgica Veterinaria, 5 CFU - MVET-05/A (ex VET/09)
- Clinica Ostetrica Ginecologia e Andrologia Veterinaria, 3 CFU - MVET-05/B (ex VET/10)

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare:

- Sicurezza alimentare, 4 CFU - MVET-02/B (ex VET/04)
- Sanità pubblica, 2 CFU - MVET-03/A (ex VET/05)
- Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria, 1 CFU – MVET-02/A (ex VET/03)
- Parassitologia e Malattie Parassitarie Degli Animali, 1 CFU - MVET-03/B (ex VET/06)

Produzioni animali e medicina degli animali da reddito:

- Nutrizione e alimentazione animale, 2 CFU - AGRI-09/B (ex AGR/18)
- Zootecnia speciale, 2 CFU - AGRI-09/C (ex AGR/19)
- Zoocolture, 1 CFU - AGRI-09/D (ex AGR/20)
- Clinica Medica Veterinaria, 1 CFU - MVET-04/B (ex VET/08)
- Clinica Chirurgica Veterinaria, 1 CFU - MVET-05/A (ex VET/09)
- Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria, 1 CFU - MVET-05/B (ex VET/10)

3. Nel caso di svolgimento del tirocinio presso una sede esterna all'Ateneo, nei luoghi dove si esercita la professione (tirocinio "extramurario") (art.2, comma 3 del presente regolamento), tale attività prevede la responsabilità di un tutor individuato in un medico veterinario che svolge la professione. Per il medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l'attività extramuraria è prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. Il tutor extramurario è responsabile della partecipazione dello studente alla realtà lavorativa e garantisce che il medesimo svolga le attività previste dal progetto; il tutor interagisce, e riferisce, con i docenti responsabili della filiera professionalizzante e del modulo.

Art. 4 – Valutazione dei TPV mediante Prova Pratica Valutativa (PPV) e acquisizione dei relativi crediti formativi universitari (CFU)

1. L'acquisizione, da parte dello studente, dei CFU relativi ad attività formative di tirocinio è obbligatoria ai fini del raggiungimento dei 300 CFU necessari al conseguimento del titolo accademico.

2. L'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale di cui all'articolo 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della Tesi di Laurea.
3. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità di cui all'articolo 1, comma 3, acquisite durante il periodo di tirocinio e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. "Day-one skills/competences").
4. La PPV è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante:
 - a) clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici;
 - b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
 - c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
5. La PPV può essere strutturata come prova OSCE (Objective Structured Clinical Examination) per quanto applicabile.
6. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno sei membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari appartenenti ai SSD coinvolti nelle attività di tirocinio, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l'iscrizione all'albo degli Ordini professionali, uno dei quali con funzione di Presidente. Per l'altra metà la commissione è composta da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine dei medici veterinari.
7. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di Laurea, e accede alla discussione della Tesi di Laurea.
8. La certificazione dell'avvenuto svolgimento delle attività di tirocinio per ciascun modulo delle tre filiere di cui all'art. 1, comma 2, e art. 2, comma 6 ai fini dell'acquisizione da parte dello studente dei crediti previsti dall'ordinamento di studio, avviene a seguito della certificazione dello svolgimento del tirocinio e dell'acquisizione delle relative competenze da parte del docente responsabile del modulo.

Art. 5 – Sedi del tirocinio

1. Strutture dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, previa convenzione stipulata dall'ateneo.
3. Il tirocinio pratico può essere anche effettuato presso una struttura estera che rientri nel programma di mobilità studentesca "ERASMUS" o in programmi analoghi, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura universitaria, sentiti i tutor designati da quelle Sedi.
4. Al fine di favorire la maggiore interdisciplinarietà possibile, il tirocinio può essere svolto in più di una Sede.

Art. 6 – Garanzia assicurativa

La garanzia assicurativa attivata dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è estesa fino al compimento del tirocinio.

Il tirocinio è coperto da polizza di assicurazione da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per gli infortuni che i tirocinanti dovessero subire durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico, nonché per la responsabilità civile per danni che dovessero involontariamente causare a terze persone e/o cose durante l'effettuazione delle già menzionate attività.